

CONTRATTO INTEGRATIVO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - PREVISTI DAI VIGENTI CC.CC.NN.L. DEL COMPARTO UNIVERSITA' – Sottoscritto in data 27.07.2009

Il giorno 27 del mese di luglio dell'anno 2009, alle ore 9,30, presso una sala del Rettorato, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Ivan MONTANARI (Presidente)
Dott. Stefano RONCHETTI (Direttore Amministrativo)

R.S.U., nelle persone di:

Preti Primo
Tosetto Gianluca
Lodi Loretta
Pellegrino Ortenzia
Rebecchi Barbara

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Geom. Giancarlo Bergamini FLC-CGIL

Sig. Visco Luigi CISL-Università

Dott. Marco Fortunato UIL-P.A.

Sig. Martino Antonio S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.

sottoscrivono l'allegato contratto integrativo concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti dai vigenti CC.CC.NN.L. – comparto Università – relativo all'anno 2009:



CAPO 1

Determinazione della ripartizione delle risorse da destinare agli istituti del trattamento accessorio, di cui agli art.86, 87, 88 e 90 del CCNL 1998/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per l'anno 2009.

PREMESSA

- VISTO l'art.1 commi 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 della Legge 23.12.2005, n.266, (Legge finanziaria 2006) che prevede nuovi criteri per la determinazione dell'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, a decorrere dall'anno 2006;
- VISTO l'art.67 comma 5 –della Legge n.133/2008 che prevede: "(...) A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle (...) università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'art.48, comma 6 del Dec. Leg.vo 30 marzo 2001 n.165 e, ove previsto, all'art.39, comma 3- ter della Legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni ridotto del 10 per cento;
- CONSIDERATO CHE le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.67 comma 5 della Legge 133/2008 sono pari ad euro 166.932,72 e che la predetta somma dovrà essere versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368;
- VISTO che l'art.4 comma 2 del CCNL stipulato il 16.10.2008 stabilisce: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'art.87 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 88 (...)";
- VISTO l'art.86 "Lavoro straordinario" del CCNL 16.10.2008;
- VISTO l'art.87 "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" del CCNL 2006/9;
- VISTO l'art.88 "Utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" del CCNL 2006/9;
- VISTO l'art.90 del CCNL 2006/9 disciplinante i criteri di determinazione delle risorse da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP;
- VISTO il contratto integrativo del 28.5.2009 concernente l'applicazione dell'art.71-comma 5 della Legge n.133/2008;



- CONSIDERATO che le risorse complessive per il trattamento accessorio ed il lavoro straordinario dell'anno 2009, comprensive degli incrementi previsti dagli artt.87 e 90 del CCNL 16.10.2008 (pari ad euro 56.460,27), e dei limiti posti dalla Legge Finanziaria 2006, **al netto** delle risorse di cui all'art.67 comma 5 della Legge n.133/2008 (pari ad euro 166.932,72) ed al netto di quelle da erogare per le progressioni economiche all'interno della categoria già attivate alle date del 9.8.2000, 9.8.2002, del 9.8.2004, del 9.8.2006, (pari ad euro 653.218,51) ammontano ad euro **1.678.354,17**;
- RILEVATO CHE dette risorse, ai sensi dell'art.87 comma 1- lett. d) ed e) del CCNL 16.10.2008, verranno integrate degli importi corrispondenti ai ratei dei risparmi dei cessati dal servizio o conseguenti ai passaggi di categoria nell'anno 2009;
- PRESO ATTO che, nell'anno 2009, non vi sono risorse disponibili per poter attribuire significativi incentivi riguardanti l'istituto della produttività collettiva e miglioramento dei servizi, in conseguenza delle riduzioni del fondo del trattamento accessorio previsti dell'art.67 comma 5 della Legge 133/2008;
- RITENUTO OPPORTUNO, comunque, procedere ad attivare la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, così come previsto dall'art.81 del CCNL 16.10.2008, di cui ci si potrà avvalere qualora, con successive apposite disposizioni venissero attribuite risorse aggiuntive per tali finalità;
- PRESO ATTO che, al fine di assicurare il rispetto dei limiti posti dall'art.51 comma 4 della Legge 449/1997 e s.m.i. (limite del 90% dell'FFO per le spese di personale), non è possibile attivare nell'anno 2009 le procedure selettive finalizzate alla progressione economica all'interno della categoria, ai sensi dell'art.79 del CCNL 16.10.2008;
- PRESO ATTO della disponibilità dell'Amministrazione a farsi carico della richiesta della parte sindacale di attivazione delle procedure di progressione economica orizzontale quanto prima e della formulazione di una nuova regolamentazione relativa ai meccanismi selettivi di detto istituto conforme alle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione che verranno introdotte;
- PRESO ATTO della disponibilità da parte dell'Amministrazione di attivazione quanto prima delle procedure di progressione economica verticale, compatibilmente ai vincoli finanziari previsti dalle Leggi vigenti;
- VISTA l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto in data 17.6.2009, concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti dai vigenti CC.CC.NN.L. del comparto Università;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.6.2009, con la quale detto Organo ha approvato la citata ipotesi di accordo ed ha autorizzato la parte pubblica a sottoscrivere il relativo contratto integrativo, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.5 comma 3 del CCNL 16.10.2008, nonché dal comma 196 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.



<u> Art. 1</u>

1. Nell'anno 2009 le risorse da destinare al finanziamento degli istituti del trattamento accessorio e del lavoro straordinario, di cui agli artt. 86, 87, 88 e 90 del CCNL 2006/9 e successive modificazioni ed integrazioni, (pari a complessive euro 1.678.354,17, al netto delle risorse da erogare per le progressioni economiche all'interno della categoria già attivate alle date del 9.8.2000, 9.8.2002, del 9.8.2004 e del 9.8.2006) così come previsto dalla normativa citata in premessa, vengono utilizzate nel modo seguente: (importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro)

Lavoro Straordinario (art.86 CCNL 16.10.2008)

Per remunerare i compensi per il lavoro straordinario, nel rispetto di quanto disposto all'art.86 CCNL 16.10.2008 e di quanto previsto al Capo 2 del presente contratto integrativo, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **10,24**% di detto importo complessivo disponibile per il salario accessorio dell'anno 2009 (corrispondente ad un importo massimo di euro 171.867,20).

Di dette risorse un importo pari ad euro 21.867 verranno congelate per far fronte ad eventuali esigenze straordinarie che il Direttore Amministrativo avrà rilevato in corso d'anno o per remunerare eventuali ore residue che per motivi organizzativi non è stato possibile recuperare con riposi compensativi entro il mese di marzo 2010.

Dell'eventuale utilizzo delle stesse dovrà essere data informativa alle organizzazioni sindacali.

Gli eventuali importi residuati a fine anno andranno a confluire nel fondo di cui all'art.88 – comma 3 del CCNL 16.10.2008 (trattamento accessorio mensile).

• Disagio e rischio (art.88 - comma 2 - lett. c) del CCNL 2006/9)

Per corrispondere i compensi del disagio e rischio, nel rispetto di quanto previsto al Capo 3 del presente contratto integrativo e di quanto previsto dal Contratto integrativo del 28.5.2009 concernente l'applicazione dell'art.71-comma 5 della Legge n.133/2008, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **5,72**% di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio nell'anno 2009 (corrispondente ad un importo massimo di euro 96.000);

• Trattamento integrativo di Ateneo per gli Esperti e Collaboratori Linguistici

Per corrispondere, ai sensi dell'ipotesi di contratto integrativo del 9.6.2009, i compensi riguardanti il trattamento accessorio degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima



del **0,88**% di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2009 (corrispondente ad un importo massimo di euro 14.719);

Trattamento accessorio mensile ex art.88 – comma 3- CCNL 16.10.2008

Al fine di corrispondere l'indennità accessoria mensile, il cui importo mensile fisso viene incrementato ad euro 40, da ripartire con i criteri previsti dal contratto integrativo del 21.6.2005, e come previsto dal Contratto integrativo del 28.5.2009 concernente l'applicazione dell'art.71-comma 5 della Legge n.133/2008, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **20,01%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2009 (per un importo massimo di euro 335.866,52);

• Indennità di responsabilità – categorie contrattuali B-C-D (art.91 del CCNL 2006/9)

Per corrispondere le indennità di responsabilità, così come previsto dal contratto integrativo del 14.11.2001 di quanto previsto dal Contratto integrativo del 28.5.2009 concernente l'applicazione dell'art.71-comma 5 della Legge n.133/2008, e dal Capo 4 del presente contratto integrativo, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **27,64%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2009 (per un importo massimo di euro 463.900).

• Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato - personale di categoria EP (art.76 del CCNL 16.10.2008)

Per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato al personale di categoria EP, così come previsto dall'art.76 del CCNL 16.10.2008, dal contratto integrativo del 21.4.2005 e di quanto previsto dal Contratto integrativo del 28.5.2009 concernente l'applicazione dell'art.71-comma 5 della Legge n.133/2008, vengono utilizzate risorse pari alla percentuale del **21,38%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2009 (per un importo di euro 358.881,24);

• Progressione economica del personale all'interno della categoria: (art.79 del CCNL 16.10.2008)

Per garantire la copertura degli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche attivate alla data del 9.8.2008, nell'anno 2009 vengono destinati euro 202.120,21, pari ad una percentuale del **12,04**% di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2009;



Fondo di riserva

Per poter far fronte alla eventuale necessità di integrare i finanziamenti dei diversi istituti del trattamento accessorio, nel corso dell'anno o per far fronte ad eventuali sforamenti a consuntivo delle quote previste per i singoli istituti del presente contratto integrativo vengono destinate, euro 25.000 al fondo di riserva, pari ad una percentuale massima del **1,49**% dell'importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2009.

In detto fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse non utilizzate degli istituti, del disagio e rischio, della responsabilità, del trattamento accessorio mensile ex art.88 – comma 3 –del CCNL 16.10.2008, delle progressioni economiche orizzontali e della produttività collettiva e miglioramento dei servizi.

Le risorse residue del fondo di riserva, integrate, ai sensi dell'art.87 – comma 1- lett. d) ed e) del CCNL 16.10.2008, degli eventuali importi che si renderanno disponibili per ratei dei risparmi dei cessati dal servizio o conseguenti ai passaggi di categoria nell'anno 2009, verranno ripartite tra tutto il personale tecnico-amministrativo avente diritto, in modo proporzionale rispetto a quanto già percepito dallo stesso, nell'anno 2009, a titolo di indennità accessoria mensile.

• Produttività collettiva e miglioramento dei servizi: (art.88 – comma 2 – lett. d) del CCNL 2006/9)

Le somme rimanenti per detto istituto (euro 10.000) corrispondenti ad una percentuale di risorse pari a **0,60**% dell'importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2009, essendo di esigua entità, non consentono l'attribuzione in modo adeguato degli incentivi della produttività collettiva e miglioramento dei servizi a tutto il personale tecnico-amministrativo.

Pertanto, dette risorse verranno utilizzate dal Direttore Amministrativo, dopo avere provveduto ad informare i Direttori di Dipartimento, di Centro e i Presidi di Facoltà, per erogare premi incentivanti ad unità di personale che, nel corso dell'anno 2009, hanno svolto, con professionalità, funzioni specifiche, qualificate e complesse, sulla base di obiettivi assegnati direttamente dai Responsabili di Struttura, o con carichi di lavoro particolarmente elevati.

Le parti prendono atto che, comunque, si dovrà procedere, ai sensi dell'art.81 del CCNL 16.10.2008, all'attivazione della valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, di cui ci si potrà avvalere qualora, con successive apposite disposizioni venissero attribuite risorse aggiuntive per tali finalità.

2. Ai sensi del comma 195 – art.1 – della Legge finanziaria 2006, i risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 della medesima Legge costituiscono economie di bilancio e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.



CAPO 2

Parte normativa disciplinate l'utilizzo del lavoro straordinario

PREMESSA

- a. Le norme che disciplinano l'istituto del lavoro straordinario sono le seguenti:
- D.P.R. 14.9.1978, n. 567 "Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivi, direttivo, docente e non docente della scuola";
- D.P.R. 28.9.1987, n. 567 art.22 "Lavoro straordinario";
- CCNL del comparto Università stipulato il 9.8.2000 art. 4, comma 2, lett.K), art.27 "Conto ore individuale" ed art. 66 "Lavoro straordinario";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66; art.5;
- **b.** I principi fondamentali che presiedono l'istituto del lavoro straordinario sulla base della vigente normativa, principi, peraltro, fatti propri dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 18.1.1995 e del 17.1.1996, sono i seguenti:
- il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili;
- le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite soltanto per prestazioni effettivamente rese e **preventivamente autorizzate**;

VISTO il CCNL 16.10.2008;

VISTO il CCNL 12.3.2009.

Art.1

<u>Criteri generali di ripartizione annuale delle ore di lavoro straordinario:</u>

- 1.1 A far tempo dalla data dell'1.1.2009, annualmente, le parti negoziali dovranno concordare l'ammontare di risorse da stanziare per l'istituto del lavoro straordinario, nel rispetto dei limiti indicati dall'art.86 CCNL 2006/2009, così come previsto dall'art.4 comma 2 lett. K) del medesimo CCNL e dalla normativa vigente.
 - Sulla base di dette risorse verrà determinato il budget complessivo delle ore di lavoro straordinario utilizzabili nell'Ateneo da ripartire sia per le esigenze di tutte le Strutture sia per la costituzione di appositi fondi per esigenze particolari (vedi punto sub.1.2).
 - Detto budget verrà calcolato rapportando l'importo del costo medio ponderato per categoria (considerando esclusivamente le categorie C e D) relativo all'anno di riferimento, alle predette risorse stanziate per l'istituto in argomento.



Sulla base del budget complessivo disponibile le parti provvederanno a determinare l'importo delle ore di lavoro straordinario da assegnare ai fondi per esigenze particolari (di cui al punto sub 1.2). Le ore restanti verranno ripartite tra le singole Strutture dell'Amministrazione Centrale (riconoscendo la facoltà al Direttore Amministrativo di ridistribuire le singole assegnazioni tra tali Strutture, qualora lo richiedano particolari circostanze) e le Strutture Decentrate, per le esigenze indicate ai punti 1 e 2 del contratto integrativo del 31.5.2001, proporzionalmente al numero dei posti assegnati alle stesse nell'ambito della dotazione organica di Ateneo, decurtato del numero delle unità di personale convenzionate con l'Azienda Ospedaliera Integrata con l'Ateneo. Detto numero, nelle more dell'applicazione degli artt. 28, 29, 30 CCNL 27.1.2005, sarà comprensivo delle unità di personale convenzionate con l'Azienda Ospedaliera integrata con l'Ateneo.

1.2 Fondi per esigenze particolari.

Annualmente verranno costituti ed utilizzati i seguenti fondi di ore di lavoro straordinario per le esigenze particolari di seguito specificate:

a) Fondi i cui budget, trasferibili da un fondo all'altro, verranno gestiti e ripartiti con cadenza semestrale, in base ad un esame delle richieste pervenute, dalla Commissione Consiliare del Personale:

1a Attivazione Nuove Strutture;

2a Esigenze connesse con la formazione obbligatoria oggetto di programmazione da parte dell'Ateneo, nell'ambito del Piano delle Attività Formative;

- b) Fondo per le esigenze connesse allo Staff di Direzione ed attività degli autisti, il cui budget verrà gestito dal Responsabile dello Staff di Direzione;
- c) Fondo per le esigenze connesse alle elezioni degli Organi di Ateneo di cui all'art. 5 dello Statuto, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari, il cui budget verrà gestito dal Dirigente della Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali e dal Vice-Direttore Amministrativo:

detto fondo verrà utilizzato per le attività svolte, in occasione delle elezioni degli Organi di Ateneo di cui all'art.5 dello Statuto, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari, dal personale tecnico-amministrativo componente i seggi elettorali, dalla Commissione Elettorale Centrale e dalle unità di personale impiegate per le attività di supporto alle procedure elettorali predette;

d) Fondo per le attività dei portieri, per esigenze particolari connesse all'apertura/chiusura delle sedi di Modena e Reggio Emilia, per iniziative di interesse generale oggetto di programmazione da parte dell'Ateneo e per le attività connesse al funzionamento della Conferenza dei Direttori di Dipartimento, il cui budget verrà gestito dal Vice-Direttore Amministrativo.



- **1.3** Con cadenza semestrale verrà sottoposto all'attenzione delle parti negoziali il rendiconto delle ore assegnate ed utilizzate per le esigenze sopraindicate, da presentare, per i primi sei mesi, entro la data del 30.09 e per i restanti entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 1.4 E' fissata la data del 15.1 come ultimo giorno utile per comunicare ore di lavoro straordinario utilizzate nel 4° trimestre dell'anno precedente a quello di riferimento e residui dei mesi precedenti, entro i limiti del budget annuale assegnato.

 Dopo tale ultima data le eventuali ore di lavoro straordinario a qualunque titolo maturate, nell'anno precedente, saranno soggette alla disciplina di cui all'art.27 "Conto ore individuale" del CCNL 2006/2009, pertanto, considerato che vi è un limite insuperabile di risorse per detta finalità (ai sensi dell'art.86 del CCNL), le stesse dovranno essere recuperate tramite riposi compensativi, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo i casi in cui i periodi di permanenza in servizio siano dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del personale e che derivino da causa stimata di forza maggiore dell'Amministrazione.
- 1.5 La presente disciplina non tiene conto delle ore necessarie al personale per esplicare le attività connesse alla nomina di componente di commissioni di concorso, in quanto trattasi di prestazioni escluse dagli adempimenti istituzionali e, pertanto, verranno retribuite esclusivamente con i compensi previsti dal DPR 23 marzo 1995.
- 1.6 Qualora il dipendente venga temporaneamente inviato presso una sede differente rispetto a quella di assegnazione al fine di svolgere la propria attività lavorativa o per poter partecipare ad attività formative obbligatorie, ai sensi del "Regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed i crediti formativi del personale tecnico-amministrativo di Ateneo", verrà riconosciuto il tempo strettamente necessario per raggiungere detta sede, fatto salvo il seguente caso specifico:

- Spostamenti Modena - Reggio Emilia:

Il personale assegnato a prestare servizio presso la sede di Modena che è inviato a svolgere la propria attività lavorativa/formativa presso la sede di Reggio Emilia, e viceversa, potrà richiedere un'ora in più rispetto alla timbratura di entrata ed uscita effettuata (presso la struttura nella quale è stato inviato) (vedi circolare del 14.1.2008, prot. n.872, a firma della Dirigente della Direzione Risorse Umane);

1.7 Sono riconosciute quali ore di lavoro straordinario per attività formative debitamente autorizzate, esclusivamente quelle di frequenza del corso per ciascuna giornata di missione, così come indicato nel programma ufficiale (brochure, depliant), sommate a quelle di spostamento come sopraspecificato, eccedenti le ore risultanti dall'orario di lavoro (notificato ufficialmente all'Ufficio Risorse Umane) del dipendente nelle giornate corrispondenti.

Qualora la differenza tra le ore di frequenza/spostamento e quelle riguardanti l'orario di lavoro risulti negativa (e non sia possibile il rientro in servizio poiché i tempi per raggiungere l'Ufficio non lo consentono) l'assenza del dipendente è giustificata per l'intera giornata di svolgimento del corso stesso.

Le ore di straordinario effettuate per la frequenza dei corsi di lingua inglese nonché di quelli di area informatica (ECDL) ai sensi del Contratto Integrativo



riguardante la individuazione per le Strutture di Ateneo dell'ammontare delle risorse per le attività di formazione del personale tecnico-amministrativo e concernente il Piano delle attività formative, per l'anno 2009, sottoscritto in data 9.6.2009, dovranno essere recuperate con risposi compensativi da fruirsi in accordo con il Responsabile di Struttura tenuto conto delle esigenze organizzative degli uffici.

- 1.8 E' fatto obbligo ai Responsabili di Struttura (Ai Direttori dei Dipartimenti integrati con l'Azienda Ospedaliera e, qualora il Dipartimento sia a direzione ospedaliera anche dal Vice-Direttore Universitario, per quanto riguarda il personale convenzionato con essa) autorizzare preventivamente lo svolgimento di ore di lavoro straordinario nei limiti di quanto disposto all'art.5 del Dec Lgs.66/2003 (previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore **per un periodo che non superi le 250 ore annuali per dipendente**), e del relativo budget assegnato, nonché di provvedere alla completa estinzione del conto-ore individuale secondo quanto disposto all'art.27 del CCNL 2006/2009.
- 1.9 Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario né forme di lavoro supplementare.

Art.2 Ripartizione delle ore di lavoro straordinario dell'anno 2009 tra le Strutture di Ateneo

Nell'anno 2009 il costo medio ponderato del lavoro straordinario per categoria (calcolato considerando esclusivamente le categorie C e D), ai sensi dell'art.1 Capo 2 del presente contratto integrativo, è pari ad **euro 14,91** di conseguenza il numero massimo di ore di lavoro straordinario ripartibili, tenuto conto dell'entità massima delle risorse disponibili (**Euro 150.000,00**), è pari a **10.060**.

Dette complessive **10.060** ore vengono ripartite tra i fondi per esigenze particolari e tra le Strutture dell'Ateneo, proporzionalmente al numero dei posti assegnati nell'ambito della dotazione organica, così come indicato nell'allegata tabella (allegato n.1 composto da n.4 pagine).

CAPO 3

Parte normativa riguardante il disagio e rischio di cui all'art.88 – comma 2 lett. c) CCNL 16.10.2008

PREMESSE

VISTO il Dec. Leg.vo 81/2008;

VISTO il DPR n.146 del 5 maggio 1975, del quale vengono recepiti i principi generali che non risultano in contrasto con la predetta normativa;

VISTO l'art.88 – comma 2 – lett. c) del CCNL 16.10.2008;



Art.1 Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti

1) per il personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali e della Commissione Elettorale Centrale, in occasione delle elezioni degli Organi di Ateneo di cui all'art.5 dello Statuto e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:

Vengono riconosciute al personale tecnico-amministrativo componente i seggi elettorali suddetti e alla Commissione Elettorale Centrale, le seguenti indennità di disagio:

Euro 413,16 complessivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente della **Commissione Elettorale Centrale**;

Euro 98,13 complessivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro ed al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali in qualità di segretario e di scrutatore, importo commisurato circa al 50% del compenso erogato ai segretari e scrutatori nelle elezioni politiche; Euro 15,49 aggiuntivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente), da corrispondere al personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali, per ciascuna delle votazioni bandite nelle giornate previste;

Euro 123,95 complessivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro ed al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali in qualità di **Presidente**, importo commisurato circa al 50% del compenso erogato ai Presidenti dei seggi nelle elezioni politiche; **Euro 15,49** aggiuntivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente), da corrispondere al personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali, per ciascuna delle votazioni bandite nelle giornate previste.

2) Indennità di cura e governo degli animali:

Viene riconosciuta a favore del personale che si occupa in modo continuativo della cura e governo degli animali.

Gli aventi diritto sono coloro che operano attivamente all'interno degli Stabulari di Ateneo e l'individuazione è effettuata del Responsabile della Struttura.

L'importo erogato è fissato pari a **300 Euro lordi per il periodo di un anno**.

L'indennità può essere revocata con provvedimento del Direttore Amministrativo, con effetto a decorrere dal mese successivo al provvedimento, nei confronti del personale che abbia dato luogo a disservizi. Il provvedimento è adottato su proposta del Responsabile della Struttura, con l'osservanza del contraddittorio nei



confronti dell'interessato, previa informazione alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali.

3) Indennità di front office

Viene riconosciuta l'indennità in argomento al personale che, risultando impegnato nell'attività di ricevimento, informazione, orientamento ed assistenza agli studenti, svolge non meno di 9 ore settimanali di front office, con le seguenti modalità:

- al personale che svolge la propria attività nell'Ufficio Esami di Stato Dottorati e Master, Ufficio Orientamento, diritto allo studio, Placement, benefici e 150 ore, Ufficio Mobilità Studentesca, verrà corrisposta, per i giorni di effettiva presenza, una indennità giornaliera pari ad **euro 2,5**;
- al personale che svolge la propria attività nelle Segreterie Studenti, tenuto conto del maggior disagio connesso all'entità dell'affluenza studentesca più elevata, verrà corrisposta, per i giorni di effettiva presenza, una indennità giornaliera pari ad **euro 4**.

Nel computo della durata del front office si tiene conto dell'orario di apertura al pubblico dello sportello e dell'orario di ricevimento telefonico.

L'indennità è erogata annualmente ed è cumulabile con altre voci del trattamento accessorio.

L'individuazione degli aventi diritto avviene su indicazione del Responsabile del Servizio che può modificare gli aventi diritto in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal personale.

4) Indennità di guida:

da riconoscere per attività di servizio svolta fuori e all'interno della provincia ed esclusivamente a coloro che in maniera continuativa e principale svolgono mansioni di autista, nonché per l'unità di personale addetta al servizio di posta interna: **euro 0,08** per Km. percorso;

In merito alle sottoindicate indennità, si premette che:

- per orario di servizio si intende la ripartizione costante nella settimana dell'orario di lavoro comunicato ufficialmente ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale;
- per turno si intende la rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario di lavoro;
- per servizio notturno si deve intendere, pertanto, lo svolgimento, nell'ambito dell'orario di servizio, dell'attività lavorativa nella fascia fra le ore 22 e le ore 6.
- 5) Indennità di servizio notturno e di turno notturno nella misura di Euro 31 per ogni servizio o turno svolto e per un massimo di 15 turni al mese.
- **6) Indennità di servizio festivo e di turno festivo** nella misura di **Euro 31** a giornata.
- il **servizio festivo** dà diritto alla relativa indennità solo se è di almeno **due ore.**
- il **turno festivo** dà diritto alla relativa indennità solo se è di almeno **quattro ore.**Il servizio o il turno festivo si possono avere in Strutture che erogano Servizi pubblici essenziali (individuati nella regolamentazione decentrata relativa al diritto di sciopero).



- 7) Indennità di servizio di turno pomeridiano nella misura di Euro 6,20 per ogni turno e per un massimo di 15 turni al mese; detta indennità viene corrisposta anche nel caso in cui il turno cada di sabato mattina;
- 8) Indennità per chiamate di emergenza, ossia di chiamate di pronto intervento volte alla salvaguardia di attrezzature o impianti, nella misura di Euro 31 a chiamata, oltre al pagamento del lavoro straordinario per le ore effettivamente svolte;
- 9) Indennità ai componenti delle Commissioni di seggio per il reclutamento dei professori e ricercatori.

Vengono riconosciuti compensi pari ad **Euro 41,31** lordi al giorno per il **Presidente** ed ad **Euro 33,57** lordi al giorno per i **componenti** delle Commissioni di seggio per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari.

10) Indennità per il personale tecnico-amministrativo che svolge attività di sorveglianza in occasione dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea dell'area medica.

Vengono riconosciuti compensi pari ad Euro **50** lordi al giorno per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo (con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e personale somministrato) che svolge attività di sorveglianza in occasione dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea dell'area medica.

11) Indennità da corrispondere agli addetti locali per la prevenzione e ai Referenti locali per le attività di pertinenza del Servizio Tecnico.

Viene riconosciuta a ciascun addetto/referente una indennità annua pari al prodotto tra **Euro 309,87** unitari e il "fattore di complessità" previsto per la corrispondente Struttura, così come indicato nel regolamento per l'individuazione e la designazione degli addetti locali per la prevenzione e referenti locali per le attività di pertinenza del Servizio Tecnico.

- 12) Indennità di disagio lavorativo, in ottemperanza al DPR n.146/1975, per utilizzo nei laboratori di agenti fisici, chimici e biologici intrinsecamente pericolosi
- **12.1** Viene riconosciuta una indennità di disagio lavorativo al personale tecnico-amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che, utilizzando agenti fisici, chimici e biologici, in base alle risultanze del Documento di valutazione dei rischi, di cui al Dec. Leg.vo 81/2008, è soggetto a sorveglianza sanitaria, fatto salvo quanto previsto dall'art.20 comma 4- del DPR 3 agosto 1990, n.319 (non cumulabilità tra l'indennità di rischio da radiazioni di cui all'art.20 DPR n.319/1990 e la presente indennità).
- **12.2** In conformità del D.P.R. 05/05/1975, n.146, il personale indicato nel punto 1.1 sarà inquadrato nei seguenti gruppi:

GRUPPO	DESCRIZIONE		
TT	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od		
11	esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta		



GRUPPO	DESCRIZIONE
	tossicità
III	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I della tabella B (4).
IV	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso. Prestazioni di lavoro in laboratori scientifici comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, a prodotti e sostanze chimiche pericolose.
V	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili. Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonchè da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico.

12.3 I compensi per detto disagio lavorativo vengono articolati, in relazione ai gruppi di appartenenza (di cui al D.P.R. del 5.5.1975, n.146), nel seguente modo:

GRUPPO DI APPARTENENZA	IMPORTO
II	1,84 Euro
III	1,29 Euro
IV	0,83 Euro
V	0,72 Euro

12.4 L'indennità di disagio lavorativo di cui al comma precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso. Pertanto, non viene corrisposta durante le giornate di assenza per qualsiasi causa, ad esclusione dei periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità di riferisce, nonché ad esclusione dei giorni di assenza contemplati nel comma 2 dell'art.1 del Contratto integrativo del 28.5.2009 concernente l'applicazione dell'art.71-comma 5 della Legge n.133/200.

CAPO 4

Parte normativa riguardante l' Indennità di responsabilità – categorie contrattuali B-C-D (art.91 del CCNL 2006/9)

1. Il contratto integrativo del 14.11.2001 viene così integrato:

<u>Indennità da attribuire, ai sensi</u>	dell'art.91, comma 2 del CCNL 2006/9:
CATEGORIA A da 45 punti a 50 punti detta indennità per le posizioni di responsab – comma 3 è pari ad euro 5.164,57 Amministrazione)	oilità rientranti negli incarichi di cui all'art.91
CATEGRORIA B da 39 a 44 punti detta indennità per le posizioni di responsab – comma 3 è pari ad euro 3.729,59 Amministrazione)	oilità rientranti negli incarichi di cui all'art.91
CATEGORIA C da 33 a 38 punti	Euro 1.922,17
CATEGORIA D da 27 a 32 punti	Euro 1.491,84
CATEGORIA E da 21 a 26 punti	Euro 1.147,56
CATEGORIA F sotto 20 punti	Euro 918,05
2. Ai suddetti importi verranno applicate le t Legge n.133/2008 e di cui all'art.1 del Cor l'applicazione dell'art.71-comma 5 della Le	ntratto integrativo del 28.5.2009 concernente
DELEGAZIONE DI	PARTE PUBBLICA
Prof. Ivan MONTANARIp./	F.to Prof. Aldo Tomasi
Dott. Stefano RONCHETTIF.	.to Dott. Stefano Ronchetti
DELEGAZIONI	E DI PARTE SINDACALE
R.S.UF.to Primo PretiF.to Gianluca TosettoF.to Loretta LodiF.to Ortenzia PellegrinoF.to Barbara Rebecchi	U.I.L. – P.AF.to Marco Fortunato S.N.A.L.S Conf.S.A.LF.to Antonio Martino C.S.A. di Cisal – Università

15

F.L.C.-C.G.I.L._F.to Giancarlo Bergamini_

CISL -Università __F.to Luigi Visco_____